SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1999.

Approvazione del piano stralcio relativo allo riduzione del «Rischio idraulico» del bacino del fiume Arno.

99A10678

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. **1.**

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali

stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. – Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5389):

Presentato dall'on. VELTRONI ed altri il 10 novembre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1998.

Esaminato dalla I commissione il 9, 17 dicembre 1998; 12, 27 gennaio; 10, 11, 16 e 17 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1999 (atto n. 5389/*A* - relatore on. SODA).

Esaminato in aula il 22 e 25 febbraio 1999 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 5473 (CALDERISI ed altri); 5500 (REBUFFA e MANZIONE); 5567 (PAISSAN); 5587 (BOATO) e 5623 (BOATO) il 2 marzo 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22, 28, 29 aprile; 4, 6, 11, 26, 27 maggio; 2 e 3 giugno 1999.

Esaminato in aula il 16, 17 e 22 giugno 1999 e approvato, con modificazioni, il 23 giugno 1999 (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5389/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1999, con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1999 (atto n. 5389/*C* - relatore on. SODA).

Esaminato in aula il 21, 22 e 27 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1999 (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5389/*D*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 26 ottobre 1999.

Esaminato in aula l'8 novembre 1999 e approvato il 10 novembre 1999 (II deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/*D*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 novembre 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11 novembre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1999 (II deliberazione).

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 121. — Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare fare proposte di legge alle Camere.

La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.

Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Nota all'art. 5:

— Il testo del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), è il seguente:

«A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a);* individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria».

99G0559

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 13.484.765 assegnata al comune di Pizzone di cui ai decreti ministeriali n. 10 del 2 gennaio 1991 e n. 464 del 24 aprile 1992 del Ministro per il coordinamento della protezione civile concernente disposizioni conseguenti al sisma 1984. (Ordinanza n. 3016).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visti i decreti ministeriali n. 10 del 2 gennaio 1991 e n. 464 del 24 aprile 1992 con i quali è stata assegnata la somma di L. 950.000.000 per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza nel territorio del comune di Pizzone in conseguenza del sisma '84;

Viste le note n. 1417 e n. 1418 del 1° giugno 1998 con le quali il comune di Pizzone ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi e le risorse finanziarie non utilizzate allo scopo per un importo di L. 13.484.765;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 13.484.765 assegnata al comune di Pizzone (Isernia) con i decreti ministeriali n. 10 del 2 gennaio 1991 e n. 464 del 24 aprile 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A10980

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 dicembre 1999.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni che, per province e comuni, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale alle province, ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane si applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990;

Considerato che le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane non dispongono di dati certi nella predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 sui seguenti aspetti:

sui trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2000, che disciplina tale aspetto, è ancora in corso di approvazione;

per le province, sui proventi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;

per le province ed i comuni, sull'entità dei proventi derivanti dall'addizionale provinciale e comunale sul consumo dell'energia elettrica prevista dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

per i comuni, sui proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

per le province e i comuni, quanto alle spese per il personale ATA da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della corrispondente decurtazione dei trasferimenti erariali;

per i comuni, sull'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui si attende il rinvio da parte della legge finanziaria per l'anno 2000 in quanto genera notevoli difficoltà in fase di esecuzione;

per le unioni di comuni, sulla determinazione dei contributi in quanto si è in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunità montane è differito al 29 febbraio 2000.

Roma, 15 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A10857

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1999.

Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante: «Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave;

Visto, in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento;

Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica;

Sentita la riguardo la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di caso di AIDS

1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1994.

Art. 2.

Grave deficienza immunitaria

1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 100/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;

b) indice di Karnofsky pari al valore di 50.

Art. 3.

Certificazioni

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all'art. 1 o l'accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all'art. 2, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 146

99A10868

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1999.

Aumento dell'importo del primo premio e premi aggiuntivi della lotteria Italia 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 25 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998 di indizione delle lotterie nazionali 1999;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 04/84581 del 26 agosto 1999, concernente le modalità tecniche ed il regolamento per l'assegnazione dei premi della lotteria Italia 1999, da corrispondere nell'ambito della trasmissione «Carramba che Fortuna»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 7 dicembre 1999 in merito all'elevazione dei premi e del numero delle persone da contattare nel corso della puntata del 25 dicembre 1999, con il gioco delle telefonate in diretta ed all'aumento dell'importo del primo premio della lotteria Italia 1999;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 5 del decreto n. 04/84581 del 26 agosto 1999, il primo premio della lotteria Italia 1999 viene elevato a lire 15 miliardi.

Art. 2.

L'attribuzione dei premi legati al gioco delle telefonate in diretta, di cui all'art. 10 del decreto n. 04/84581 del 26 agosto 1999, viene integrata come segue.

Nel corso della trasmissione «Carramba che Fortuna» del 25 dicembre 1999, verranno operate cinque telefonate in diretta a cinque nominativi estratti a sorte fra le utenze telefoniche nazionali presenti alla data del 27 settembre 1999, nella banca dati informatica della SEAT Pagine Gialle S.p.a. Le persone al telefono potranno aggiudicarsi, alla sola condizione, e previa verifica, del possesso del biglietto della lotteria Italia, un premio di lire cinquecento milioni ciascuno.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero con il quale partecipa al gioco, al fine di verificarne il possesso sulla base della lista dei biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 115

99A10864

DECRETO 16 dicembre 1999.

Determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, occorre disciplinare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, la gestione da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d),* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, l'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Le riprese televisive delle corse sono effettuate secondo standard tecnici stabiliti dall'U.N.I.R.E.

2. Il segnale televisivo originato dalle riprese di cui al comma 1 è trasferito, all'esterno degli ippodromi, alla gestione esclusiva dell'U.N.I.R.E., ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Art. 2.

1. L'U.N.I.R.E. remunera, su base di specifiche convenzioni, l'attività di espletamento del servizio di ripresa televisiva delle corse e di utilizzo delle relative immagini.

Art. 3.

1. L'U.N.I.R.E. esercita la gestione del segnale televisivo di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità:

a) trasferimento in tecnologia analogica e numerica del segnale televisivo, originato da riprese all'interno degli ippodromi, in ponteradio, terrestre o via satellite, o via cavo fino ad una regia centrale;

b) organizzazione di una regia centrale in sede nazionale, presso cui confluiscono le immagini provenienti da diversi ippodromi ovvero da ippodromi esteri;

c) distribuzione delle immagini via satellite dalla regia centrale, anche in forma codificata, ai locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse e al di fuori dei predetti locali.

2. La regia centrale di cui al comma 1, lettera *b),* è organizzata sotto la responsabilità diretta dell'U.N.I.R.E., che a tal fine istituisce un comitato di redazione e nomina un direttore responsabile ai fini della gestione e della distribuzione ai diversi utilizzatori delle immagini delle corse.

3. L'U.N.I.R.E. acquisisce, in caso di gestione diretta, dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le concessioni o le autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio di trasmissione di cui al comma 1. Il rilascio di concessione di ponti radio terrestri non può, comunque, dar luogo ad utilizzazione per conto terzi dei relativi collegamenti.

Art. 4.

1. Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta. Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

99A10981

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 novembre 1999.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commmercio e dell'artigianato il fondo

per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario;

Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili;

Ritenuto che ai fini dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per ammodernamento vanno compresi anche i progetti che prevedono la sostituzione di impianti pre-esistenti con impianti a fune su nuovi tracciati;

Ritenuto che le regioni non debbano prendere in considerazione le integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data del 21 agosto 1999 che comportino aumenti dei costi di realizzazione del progetto precedentemente trasmesso;

Considerato che la legge 11 maggio 1999, n. 140, nel prevedere che i progetti agevolati debbano essere completati entro due anni dall'inizio dei lavori, introduce un principio di cantierabilità e attualità delle opere;

Ritenuto, pertanto, che siano da escludere dalle agevolazioni quei progetti che prevedano l'inizio dei lavori successivamente all'anno 2001, tenuto conto dei tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle normative vigenti;

Ritenuto che le regioni non debbano ammettere a contributo i progetti relativi alla realizzazione di impianti a fune che sono fermi da oltre 5 anni pari al periodo di tempo di vita tecnica intercorrente tra due revisioni speciali;

Tenuto conto dell'istruttoria delle regioni e di quanto precede, gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti, ai fini del riparto finale delle disponibilità finanziarie, sono determinati come segue:

Piemonte	L.	56.144.000.000
Lombardia	»	165.746.200.800
Veneto	»	162.521.800.000
Liguria	»	38.389.800.000
Emilia e Romagna	»	49.052.980.300
Toscana	»	84.895.940.105
Marche	»	39.470.716.000
Umbria	»	6.197.000.000
Lazio	»	1.171.268.800
Abruzzo	»	106.734.260.830
Molise	»	2.396.000.000
Campania	»	9.993.100.000
Basilicata	»	2.739.000.000

Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti, comportanti una spesa totale di L. 725.452.066.835, occorrerebbe una disponibilità finanziaria per un totale di L. 507.816.446.784, così ripartita:

Piemonte	L.	39.300.800.000
Lombardia	»	116.022.340.560
Veneto	»	113.765.260.000
Liguria	»	26.872.860.000
Emilia e Romagna	»	34.337.086.210
Toscana	»	59.427.158.073
Marche	»	27.629.501.200
Umbria	»	4.337.900.000
Lazio	»	819.888.160
Abruzzo	»	74.713.982.581
Molise	»	1.677.200.000
Campania	»	6.995.170.000
Basilicata	»	1.917.300.000

Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ammonta a lire 200.000 milioni pari al 39,384 per cento dell'importo di L. 507.816.446.784;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha ancora comunicato l'autorizzazione al regime di aiuto di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, chiesta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 30 settembre 1999, prot. n. 755240;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di lire 10.000 milioni per 20 anni pari a complessive lire 200.000 milioni istituito con l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 ,è ripartito tra le regioni a statuto ordinario come qui di seguito:

Piemonte	L.	15.478.000.000
Lombardia	»	45.694.000.000
Veneto	»	44.805.000.000
Liguria	»	10.584.000.000
Emilia e Romagna	»	13.523.000.000
Toscana	»	23.405.000.000
Marche	»	10.882.000.000
Umbria	»	1.709.000.000
Lazio	»	323.000.000
Abruzzo	»	29.425.000.000
Molise	»	661.000.000
Campania	»	2.755.000.000
Basilicata	»	755.000.000

Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 2.

Il contributo massimo concedibile è fissato nella misura del 70 per cento della spesa del progetto agevolabile fatti salvi eventuali limiti inferiori fissati dalla Commissione dell'Unione europea a seguito della richiesta di autorizzazione di cui alle premesse.

Art. 3.

I fondi che si renderanno disponibili con l'esaurimento delle domande agevolabili sono riversati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, con successivo provvedimento, ripartirà le risorse residue tra le regioni in misura proporzionale alle domande idonee per le quali non sono stati concessi contributi nei limiti di legge.

Art. 4.

A partire dal 1999 e all'inizio di ciascun anno per tutta la durata del limite di impegno ventennale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferirà alle regioni le somme qui di seguito indicate:

Piemonte	L.	773.900.000
Lombardia	»	2.284.700.000
Veneto	»	2.240.250.000
Liguria	»	529.200.000
Emilia e Romagna	»	676.150.000
Toscana	»	1.170.250.000
Marche	»	544.100.000
Umbria	»	85.450.000
Lazio	»	16.150.000
Abruzzo	»	1.471.300.000
Molise	»	33.050.000
Campania	»	137.750.000
Basilicata	»	37.750.000

Art. 5.

Le regioni trasmetteranno, al Ministero dell'industria, del conmercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il mese di febbraio dell'anno 2001 e negli anni successivi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonché sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica, secondo modelli standard che saranno definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 6.

La spesa di cui all'art. 1 sarà imputata al capitolo 7100 piano di gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà così ripartita: per quanto riguarda lire 10.000 milioni a valere sulla competenza 1999 e per quanto riguarda lire 10.000 milioni su ciascuno degli esercizi finanziari dal 2000 al 2019.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

99A10947

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 novembre 1999.

Impegno di spesa pari a L. 16.785.200.000, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 28 luglio 1999 di cui al punto 5 del verbale n. 52;

Vista la disponibilità del cap. 7535 - Esercizio finanziario 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SEMA GROUP S.P.A. - Pont Saint Martin (Aosta) (classificata grande impresa).

Progetto S061-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

PROGETTO DEL CENTRO DI RICERCA

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 31 luglio 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 31 luglio 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 20.541.000.000:

Luogo di svolgimento: Pozzuoli (Napoli).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale: L. 12.621.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.207.300.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0% e in termini di ESN 40%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

PROGETTO DI FORMAZIONE:

Entità delle spese ammissibili: L. 5.551.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 4.163.300.000.

Percentuale di intervento: 75%.

Durata del progetto: 13 mesi a partire dal 1° marzo 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 luglio 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

L'impegno pluriennale di spesa di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a L. 16.785.200.000 è imputato al capitolo 7535 - Esercizio finanziario 1999.

Il presente decreto sarà inviato per i controlli successivi agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale : CRISCUOLI

99A10986

DECRETO 17 novembre 1999.

Impegno di spesa pari a L. 38.299.200.000, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 15 settembre 1999 di cui al punto 5 del verbale n. 53;

Vista la disponibilità del cap. 7535 — Esercizio finanziario 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ADVANCED SYSTEM S.R.L. - Napoli (classificata piccola impresa)

Progetto S054-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

PROGETTO DEL CENTRO DI RICERCA

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 23 luglio 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 23 luglio 1998, ad eccezione degli eventuali costi di progettazione e degli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 23 luglio 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.910.000.000.

Luogo di svolgimento: Casalnuovo (Napoli).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 1.365.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.365.200.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 15% e in termini di ESN 40%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

PROGETTO DI FORMAZIONE

Entità delle spese ammissibili: L. 222.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 188.700.000.

Percentuale di intervento: 85%.

Durata del progetto: 6 mesi a partire dal 1° ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 luglio 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ESAOTE S.P.A. - Casale Monferrato (Alessandria) (classificata grande impresa).

Progetto S017-P.

Titolo del progetto: «Ecotomografia tridimensionale ad alta risoluzione impiegante mezzi di contrasto»;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 11.030.000.000 di cui L. 60.000.000 in zona non eleggibile e L. 10.970.000.000 in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, entità delle spese ammissibili: L. 10.970.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.055.000.000 per ricerca industriale e L. 1.975.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 7.837.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.612.500.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,14%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,05%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

Durata del progetto: 36 mesi dal 27 luglio 1998;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 aprile 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: COBARR S.P.A. - Anagni (Frosinone) (classificata grande impresa).

Progetto S020-P.

Titolo del progetto «Sviluppo delle conoscenze già acquisite tramite un esistente impianto pilota di laboratorio e realizzazione di un primo impianto industriale per la produzione di un nuovo prodotto a base polietilentereftalato PET denominato Cobifoam».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.305.000.000 di cui L. 6.305.000.000 in zona art. 92, paragrafo 3 lettera *c)* entità delle spese ammissibili: L. 6.305.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 686.000.000 per ricerca industriale e L. 5.619.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 3.273.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.636.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 47,72%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,92%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 18 mesi dal 1° agosto 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 maggio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RIFINIZIONE SANTO STEFANO S.P.A. Prato (classificata grande impresa).

Progetto S024-P.

Titolo del progetto «Nuovo processo di nobilitazione per tessuti in fibre cellulosiche».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.993.000.000 di cui, L. 1.993.000.000 in zona art. 92, paragrafo 3 lettera *c)*, entità delle spese ammissibili: L. 1.993.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, L. 1.743.000.000 per ricerca industriale e L. 250.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 1.102.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 367.500.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,86%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,32%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 8,20%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 1° marzo 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 maggio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione - antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CALEGARO SILVER SARDA S.R.L. - Cagliari (classificata PMI)

Progetto S025-P.

Titolo del progetto «Sviluppo del processo di colata continua di placche di argento di grandi dimensioni».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.212.000.000 di cui L. 1.212.000.000 in zona art. 92, paragrafo 3 lettera *a)*, entità delle spese ammissibili: L. 1.212.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 1.212.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 591.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 295.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 48,78%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 18 mesi dal 1° settembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 maggio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BRHAMA S.P.A. - Legnago (Verona) (classificata PMI)

Progetto S028-P

Titolo del progetto «Costruzione di un apparecchio integrato per il controllo di bruciatori a olio combustibile».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.764.000.000 di cui, L. 1.764.000.000 in zona art. 92. paragrafo 3, lettera *c),* entità delle spese ammissibili: L. 1.764.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 1.764.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 942.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 471.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 24 mesi dal 1° settembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RIBBON S.R.L.: - Milano (classificata PMI)

Progetto S031-P.

Titolo del progetto «Messa a punto di un processo pilota, per la produzione di basi dedicate ad antibiotici cefalosporinici caratterizzati da un gruppo alchilidemico a basso impatto economico ed ambientale».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.265.000.000 di cui L. 120.000.000 in zone N.E. L. 4.145.000.000 in zona art. 92, par. 3, lettera *c);* entità delle spese ammissibili: L. 4.145.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.595.000.000 per ricerca industriale e L. 1.670.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 2.914.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 971.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,10%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,32%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 22 settembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: REYNOLDS EUROPE RECYCLING S.P.A. - Pozzilli (Isernia) (classificata grande impresa).

Progetto S035-P.

Titolo del progetto «Sviluppo della tecnologia di ricircolo del metallo liquido per la rifusione di rottame sottile di alluminio».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 1.200.000.000 di cui L. 1.200.000.000 in zona art. 92, par. 3, lettera *c);* entità delle spese ammissibili: L. 1.200.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 1.200.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punto 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 389.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 194.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 30%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 32,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 18 mesi dal 1º ottobre 1998;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: GALILEO VACUUM SYSTEMS S.R.L. - Prato (classificata grande impresa).

Progetto S042-P.

Titolo del progetto «Studio per lo sviluppo di processi e impianti innovativi di tipo roll to roll per l'imballaggio, l'olografia e i trattamenti ottici e decorativi».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 9.900.000.000 di cui L. 9.900.000.000 in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*; entità delle spese ammissibili: L. 9.900.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 3.920.000.000 per ricerca industriale e L. 5.980.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 5 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 5.276.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.758.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,90%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,30%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 3 ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CE.TE.V. - CENTRO TECNOLOGIE DEL VUOTO - Carsoli (Aquila) (classificata grande impresa).

Progetto S043-P.

Titolo del progetto: «Nuove tecnologie di deposizione sottovuoto di film per trattamenti di alta qualità e basso costo».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 9.550.000.000 di cui L. 300.000.000 in zone N.E: L. 500.000.000 in zona, art. 92, par. 3 lettera *a)* L. 8.750.000.000 in zona, art. 92, par. 3, lettera *c)*; entità delle spese ammissibili: L. 9.250.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 5.213.000.000 per ricerca industriale e L. 4.337.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 6.526.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.175.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,65%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,34%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 15 ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giomo a partire dal 6 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafla di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ICAS S.p.a. - S. Bernardo d'Ivrea (Torino) (classificata PMI)

Progetto S044-P.

Titolo del progetto: «Programma CLNG (Cintura libera nuova generazione): progetto e costruzione del prototipo di un impianto completamente automatico per la produzione di gabbiette ferma tappi per bottiglie di spumante e champagne».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 1.795.900.000 di cui L. 1.795.900.000 in zona, art. 92, par. 3, lettera *c)*; entità delle spese ammissibili: L. 1.795.900.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 440.600.000 per ricerca industriale e L. 1.355.300.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1 e 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 892.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 297.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 46,13%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,71%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 30 mesi dal 5 ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SIEMENS TELEMATICA S.P.A. - S. Maria Capua Vetere (Caserta) (classificata grande impresa).

Progetto S052-P.

Titolo del progetto: «Famiglia di nuovi terminali telefonici multifunzione per i futuri servizi di rete, realizzati con tecnologie e metodi innovativi».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 6.391.000.000 di cui L. 6.391.000.000 in zona, art. 92, par. 3, lettera *a);* entità delle spese ammissibili: L. 6.391.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.241.000.000 per ricerca industriale e L. 4.150.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 2.966.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 988.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,41%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 1º novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: AEA S.R.L. - Angeli di Rosora (Ancona) (classificata PMI)

Progetto S062-P.

Titolo del progetto: «Sviluppo di tecniche di analisi di rumore/vibrazioni per applicazioni di controllo qualità in linea di produzione».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 3.502.000.000 di cui L. 3.502.000.000 in zona ob.2/5b; entità delle spese ammissibili: L. 3.502.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.754.000.000 per ricerca industriale e L. 1.748.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 2.342.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 780.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,52%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,89%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 1° novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: STAMPAL S.P.A. - Cafasse (Torino) (classificata grande impresa)

Progetto S123-P.

Titolo del progetto: «Leghe di magnesio thixotropico per applicazioni nell'industria automobilistica».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 3.205.000.000 di cui L. 3.205.000.000 in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*; entità delle spese ammissibili: L. 3.205.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 640.000.000 per ricerca industriale e L. 2.565.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 1.700.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 566.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,99%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,05%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi dal 1° febbraio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 novembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: NOCERA CONSERVE ALIMENTARI N.C.A. S.P.A. - Nocera Inferiore (Salerno) (classificata PMI).

Progetto S013-P.

Titolo del progetto: «Messa a punto di una tecnica per il recupero di sostanze di interesse da scarto di pomodoro».

Entità delle spese nel progetto approvato L. 1.308.000.000 di cui L. 1.308.000.000 in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*; entità delle spese ammissibili: L. 3.205.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.308.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo nella spesa: L. 989.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 329.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,63%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL, vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 30 mesi dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 aprile 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

L'impegno pluriennale di spesa di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 39.299.000.000 è imputato al capitolo 7535 - Esercizio finanziario 1999.

Il presente decreto sarà inviato per i controlli successivi agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: CRISCUOLI

99A10987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Regione Campania 349», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Regione Campania 349» in gestione commissariale, con sede in Napoli, datata 7 luglio 1999 dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente:

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Regione Campania 349» in gestione commissariale, con sede in Napoli, costituita in data 18 giugno 1974 con atto a rogito notaio Francesco De Vivo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 16 ottobre 1974, iscritta al n. 2178/74 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Mario Di Napoli, nato ad Avellino il 23 dicembre 1966, residente in Napoli in via Ferdinando del Carretto, 26;

avv. Francesco Buco, nato a Roccamonfina (Caserta) il 4 dicembre 1957, con studio in S. Maria Capua Vetere (Caserta), via P. Fratta, 14;

dott. Vincenzo Orazzo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 3 dicembre 1960, ivi residente in via Tavernola, 91/C,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10870

DECRETO 23 novembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», in Avezzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 17 giugno 1998 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 con il quale il dott. Luigi Raffaele Mezzoni è stato nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa;

Vista la lettera con la quale il predetto commissario liquidatare ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Giuseppe Bozzi, nato a Roma il 21 giugno 1938, con studio in Roma via degli Scipioni, 268/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 17 giugno 1998, in sostituzione del dott. Luigi Raffaele Mezzani, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10871

DECRETO 3 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Copediser», in Ronciglione.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.LM.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1501 del 19 maggio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Copediser», in Ronciglione (Viterbo), con sede nel comune di Ronciglione, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 22 febbraio 1988, repertorio n. 33576, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 6995, B.U.S.C. posizione n. 1072/242148, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 1uglio 1975.

Viterbo, 3 dicembre 1999

Il direttore: BARBATO

99A10942

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1999.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 12246).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante sulla base delle comunicazioni pervenute nel trimestre agosto-ottobre 1999;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento 11971 del 14 maggio 1999, aggiornato alla data del 31 ottobre 1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 9 dicembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazioni ex artt. 109, 110 e 111 della delibera 11971/1999
(Situazione al 31/10/1999)

N PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AMIR SPA - RIMINI	obbl. n.cv.
2	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTE TARO DI NOCETO (PR)	azioni ord.
3	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
4	B. AGRICOLA DI CEREA SPA - CEREA (VR)	azioni ord.
5	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
6	B. ANTONIANA POP. VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord. - obbl. cv.
7	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
8	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
10	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
11	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
12	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
13	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
14	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
15	B. DEL SALENTO - CREDITO POPOLARE SALENTINO SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
16	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
17	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord. - obbl. cv.
18	B. DELL'UMBRIA 1462 SPA - PERUGIA	azioni ord.
19	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
20	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
21	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
22	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. DI ROMAGNA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
24	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
25	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
26	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
27	B. MEDITERRANEA SPA - PESCOPAGANO (PZ)	azioni ord.
28	B. MONTE PARMA SPA - PARMA	azioni ord.
29	B. OPERAIA DI PESCOPAGANO SPA - PESCOPAGANO (PZ)	azioni ord.
30	B. POP. ANDRIESE SPA - ANDRIA (BA)	azioni ord.
31	B. POP. ARIANO VALLE UFITA SCARL - ARIANO IRPINO (AV)	azioni ord.
32	B. POP. ASOLO E MONTEBELLUNA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
33	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
34	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
35	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
36	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
37	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DEL SINNI SPA - CHIAROMONTE (PZ)	azioni ord.
39	B. POP. DEL TICINO SCARL - GALLARATE (VA)	azioni ord.
40	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
41	B. POP. DELLA MARSICA SPA - AVEZZANO (AQ)	azioni ord.
42	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
43	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. DELLA VAL D'AGRI SPA - VILLA D'AGRI (PZ)	azioni ord.
45	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
46	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
47	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord. - obbl. cv.
48	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
49	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
50	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
51	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
52	B. POP. DI CALABRIA SCARL - COSENZA	azioni ord.
53	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SCARL - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
54	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
55	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
56	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
57	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
58	B. POP. DI FERRARA E ROVIGO SCARL - FERRARA	azioni ord.
59	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
60	B. POP. DI FORLI' SCARL - FORLI'	azioni ord.
61	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
62	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
63	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
64	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
65	B. POP. DI NAPOLI SPA - NAPOLI	azioni ord.
66	B. POP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
67	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
68	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
69	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
70	B. POP. DI RIETI SPA - RIETI	azioni ord.
71	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
72	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
73	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
74	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
75	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
76	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
77	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
78	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
79	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
80	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
81	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
82	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
83	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
84	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
85	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
86	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
87	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
88	CARIVERONA BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
89	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
90	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
91	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
92	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
93	CASSA DI RISP. DI CARPI SPA - CARPI (MO)	azioni ord.
94	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
95	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
96	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
97	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
98	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.
99	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
100	CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA SPA - PARMA	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
101	CASSA DI RISP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
102	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
103	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
104	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
105	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
106	CASSA DI RISP. DI TRENTO E ROVERETO SPA - TRENTO	azioni ord. - azioni risp. - obbl. cv.
107	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
108	CASSA DI RISP. IN BOLOGNA SPA - BOLOGNA	azioni ord. - obbl. cv.
109	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
110	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
111	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.
112	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
113	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	azioni ord.
114	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
115	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
116	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
117	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
118	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
119	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
120	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
121	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
122	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
123	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
124	GRUPPO BANCARIO CAER SPA - CAER SPA - BOLOGNA	azioni ord.
125	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
126	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
127	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
128	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
129	PROFIT HOLDING SPA - VERONA	azioni ord.
130	SANITA' SPA - ROMA	azioni ord.
131	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL - VERONA	azioni ord.
132	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord.
133	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
134	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
135	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

99A10860

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341;

Vista la proposta formulata dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996 e confermata nel piano triennale 1998/2000;

Viste le delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 26 gennaio 1999 e del 13 aprile 1999, contenenti rispettivamente la proposta relativa alla istituzione del diploma universitario per «Igienista dentale», nonché le rettifiche di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999, e al decreto ministeriale 26 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1999;

Viste le delibere del Consiglio delle facoltà di giurisprudenza, scienze della formazione, lingue e letterature straniere e scienze politiche che, nelle rispettive sedute del 2 giugno 1999, 14 giugno 1999, 15 giugno 1999 e 17 giugno 1999, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta in oggetto;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 1999 e del senato accademico del 26 luglio 1999, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma;

Vista la proposta formulata al MURST dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 4399 del 2 agosto 1999, relativa all'istituzione del corso di diploma di «Igienista dentale»;

Vista la nota ministeriale n. 1765 del 14 ottobre 1999 contenente in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1999, in merito all'istituzione del diploma in oggetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

All'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 559, è aggiunto quello per «Igienista dentale» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Dopo l'art. 563 relativo al diploma universitario di «Fisioterapista», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario per «Igienista dentale», di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Diploma universitario di igienista dentale

Art. 564 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — La facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari istituisce il corso di diploma universitario di «Igienista dentale».

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Igienista dentale».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10, per un totale di 30 per l'intera durata del corso.

Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669.

Art. 565 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso di diploma universitario può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; lo studente deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia chimica, F07I Malattie infettive, F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11C Psicologia del lavoro e applicata, M11E Psicologia clinica.

Lo Standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I Anno - crediti 14 (7+7)

I semestre.

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e, fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia:

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E13X Biologia applicata.

A.4. Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale:

Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5. Corso integrato di psicologia e pedagogia:

Settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6. Corso di inglese scientifico:

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II semestre.

Area B - *Didattico-organizzativa della fisiopatologia medica e speciale odontostomatologica.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie

del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

Settore: F04A Patologia generale.

B.2. Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

Settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata, F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale.

B.3. Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche:

Settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4. Corso integrato di elementi di igiene dentale:

Settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale.

B.5. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II Anno - Crediti 11 (6+5).

I semestre.

Area C - *Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1. Corso integrato di Odontoiatria sociale:

Settori: F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale, F02X Storia della medicina.

C.2. Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia:

Settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3. Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile.

Settori: F13B Malattie Odontostomatologiche, F19A Pediatria generale e specialistica, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

C.4. Corso integrato di odontostomatologia preventiva.

Settori: F13B Malattie Odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale.

C.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II semestre.

Area D - *Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di Igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa

D.1. Corso integrato di parodontologia ed implantologia:

Settore: F13B Malattie Odontostomatologiche.

D.2. Corso integrato di protesi e riabilitazione:

Settori: F13A Materiali dentari; F13B Malattie Odontostomatologiche;

D.3. Corso integrato di odontoiatria restaurativa:

Settore: F13B Malattie Odontostomatologiche.

D.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III Anno - Crediti 7 (4+3).

I semestre.

Area E - *Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria.*

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1. Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale:

Settori: F13B Malattie Odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale.

E.2. Corso di materiali dentali:

Settore: F13A Materiali dentari.

E.3. Corso integrato di metodologia Epidemiologica ed Igiene:

Settore: F22A Igiene generale ed applicata.

E.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

II semestre.

Area F - *Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base nella gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F1. Corso integrato di igiene applicata:

Settore: F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale.

F.2. Corso integrato di psicologia applicata:

Settore: M11C Psicologia del lavoro e applicata:

F.3. Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata:

Settori: F22B Medicina Legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio;

deve aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi almeno per 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatria, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 novembre 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A10873

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visto il D.M. del 23 giugno 1997 riguardante «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto l'ordinamento didattico del Corso di laurea in conservazione dei Beni culturali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999;

Vista la nota di indirizzo ministeriale protocollo n. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica».

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 46 concernente l'ordinamento didattico del Corso di laurea in conservazione dei Beni culturali, dopo l'elencazione delle aree, nel comma riguardante il piano di studi, è cosi modificato:

«Il piano di studio dovrà includere almeno 4 discipline dell'area di interesse generale; 4 discipline dell'area tecnica; e inoltre Storia della musica greca e romana (L27A) per l'Età classica, Storia della musica medioevale e rinascimentale (L27A) per l'Età medioevale, Storia della musica moderna e contemporanea (L27B) per l'Età moderna, Storia della musica moderna e contemporanea (L27B) per l'Età contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 novembre 1999

p. *Il rettore:* DELSIGNORE

99A10944

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Istituto La Casa», in Milano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, Bulgaria, Cile, Bolivia, Colombia, Costa Rica.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 22 ottobre 1999, l'associazione «Istituto La Casa», con sede in Milano, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, Bulgaria, Cile, Bolivia, Colombia, Costa Rica.

99A10763

Rilascio di exequatur

In data 2 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gian Angelo Bellati, console onorario del Granducato del Lussemburgo a Venezia.

99A10809

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto del Circolo filologico milanese, in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 novembre 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario del Circolo filologico milanese, con sede in Milano.

99A10810

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0084
Yen giapponese	103,07
Dracma greca	330,55
Corona danese	7,4394
Corona svedese	8,5990
Sterlina	0,62760
Corona norvegese	8,0810
Corona ceca	36,112
Lira cipriota	0,57687
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,21
Zloty polacco	4,1762
Tallero sloveno	198,5075
Franco svizzero	1,5994
Dollaro canadese	1,4932
Dollaro australiano	1,5685
Dollaro neozelandese	1,9565
Rand sudafricano	6,1946

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A11001

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibrinogeno Tim 3 umano immuno».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 371 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale: FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO «1 g/50 ml» polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa, 1 flac. 1 g + fiala 50 ml, A.I.C. n. 023294022.

Società Immuno AG Vienna Industriestrasse 72 - A 1220 Vienna (Austria).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

Anche per il singolo lotto 040199 C è autorizzata la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venogamma polivalente».

Estratto decreto n. 431 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Biotech S.p.a., con sede in via Castagnetta, 7, 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 08908380150.

Specialità: VENOGAMMA POLIVALENTE:

fl. liof. 250 mg+solv. 5 ml+set, A.I.C. n. 025261102;

fl. liof. 500 mg+solv. 10 ml+set, A.I.C. n. 025261114;

fl. liof. 1000 mg+solv. 20 ml+set, A.I.C. n. 025261126;

fl. liof. 2500 mg+solv. 50 ml+set, A.I.C. n. 025261138;

fl. liof. 5000 mg+solv. 100 ml+set, A.I.C. n. 025261140;

fl. liof. 10000 mg+solv. 200 ml+set, A.I.C. n. 025261153,

è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, 65020 Alanno (Pescara), codice fiscale numero 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10845

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolinac»

Estratto decreto n. 601 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale DOLINAC:

gel 50 g 3%, A.I.C. n. 027462011,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale n. 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codex»

Estratto decreto n. 605 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Specialità medicinale CODEX:

10 capsule 250 mg, A.I.C. n. 029032012;

20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 029032024;

10 bustine 250 mg, A.I.C. n. 029032036;

20 bustine 250 mg, A.I.C. n. 029032048,

è ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale n. 03804220154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prevex»

Estratto decreto n. 609 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering Plough S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 89, Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Specialità medicinale PREVEX:

«5» 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027372010;

14 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027372022,

è ora trasferita alla società: Astra AB, con sede in S-151 85, Sodertalje (Svezia), rappresentata dalla società Astra farmaceutici S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, codice fiscale n. 07968910153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partite dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10839

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Baxidin», «Bemonalcool», «Clorexidina bergamon» e «Iodoten».

Estratto decreto n. 611 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Bergamon S.r.l., con sede in via Farini, 5, Roma, codice fiscale n. 04545381008.

Specialità medicinale BAXIDIN:

concentrato soluz. flac. 1000 ml, A.I.C. n. 032158014;

concentrato soluz. flac. 5000 ml, A.I.C. n. 032158026;

concentrato soluz. 100 bust. monod. 25 ml, A.I.C. n. 032158038;

pronto all'uso soluz. 100 bust. monod. 25 ml, A.I.C. n. 032158040.

Specialità medicinale BEMONALCOOL:

soluzione flacone 1000 ml, A.I.C. n. 033744018;

soluzione flacone 5000 ml, A.I.C. n. 033744020.

Specialità medicinale CLOREXIDINA BERGAMON:

soluzione flacone 1000 ml, A.I.C. n. 033757016;

soluzione flacone 5000 ml, A.I.C. n. 033757028,

con variazione della denominazione in: CLOREXIDINA PIERREL FARMACEUTICI.

Specialità medicinale IODOTEN:

soluzione 10% flac. 1000 ml, A.I.C. n. 032153013;

soluzione 7,5% flac. 1000 ml, A.I.C. n. 032153025,

sono ora trasferite alla società: Pierrel Farmaceutici S.p.a., con sede in via Revere, 16, 20123 Milano, codice fiscale n. 12291780158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10838

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ferrol» e «Norzetam».

Estratto decreto n. 619 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Vedim Pharma S.r.l., con sede in via Praglia, 15, Pianezza (Torino), codice fiscale n. 00757340153.

Specialità medicinale FERROL:

40 capsule, A.I.C. n. 025446042;

20 bustine, A.I.C. n. 025446055.

Specialità medicinale NORZETAM:

40 compresse 800 mg, A.I.C. n. 023845011;

gocce orali 30 ml, A.I.C. n. 023845023;

os 30 bustine monodose 2,5 ml, A.I.C. n. 023845035;

10 fiale 5 ml, A.I.C. n. 023845047;

4 fiale 15 ml, A.I.C. n. 023845050,

sono ora trasferite alla società: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, codice fiscale n. 07512780151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valase»

Estratto decreto n. 636 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società MDM S.r.l., con sede in viale Papiniano, 22B, Milano, codice fiscale n. 00421900283.

Specialità medicinale VALASE:

«420 ml capsule rigide» blister 30 capsule, A.I.C. n. 025304041,

è ora trasferita alla società: Fadim S.r.l., con sede in via Fiume, 25. Desio (Milano), codice fiscale n. 11997490153.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Mipharm S.p.a., con sede in Milano, via B. Quaranta, 12.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solfomucil»

Estratto decreto n. 642 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Locatelli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01541850580.

Specialità medicinale SOLFOMUCIL:

sciroppo 200 ml 5%, A.I.C. n. 024685012;

20 bustine 1,5 g, A.I.C. n. 024685036,

è ora trasferita alla società: Krugher Pharma S.r.l., con sede in via Volturno, 10/12, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 04913660488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alimix»

Estratto decreto MCR n. 689 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ALIMIX, nelle confezioni: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale e «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, rilasciata alla società J.C. Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 09876740151, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale e in sostituzione della confezione: «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 027008162 (in base 10), 0TS752 (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta J.C. Healthcare S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale;

«sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 027008174 (in base 10), 0TS75G (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta J.C. Healthcare S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale.

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 027008109 e 027008111, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prepulsid»

Estratto decreto MCR n. 693 del 15 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PREPULSID, nelle forme e confezioni: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale e «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale e in sostituzione della confezione: «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 026846105 (in base 10), 0TM8WT (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta Janssen Cilag S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale;

«sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 026846117 (in base 10), 0TM8X5 (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta Janssen Cilag S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale.

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026846081 e 026846093, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipril»

Estratto decreto MCR n. 698 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale CIPRIL, nelle forme e confezioni: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale e «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, rilasciata alla società Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann n. 2, Milano, codice fiscale n. 01328640592, è apportato la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «sospensione orale 5 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale e in sostituzione della confezione: «sospensione orale 10 ml» 20 bustine di sospensione orale, viene autorizzata la confezione: «sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«sospensione orale 5 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 026841104 (in base 10), 0TM40J (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta Italchimici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale;

«sospensione orale 10 ml» 30 bustine di sospensione orale;

A.I.C. n. 026841116 (in base 10), 0TM40W (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 27 maggio 1999, con la quale la ditta Italchimici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cisapride monoidrata gode di tutela brevettuale.

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026841080 e 026841092, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefil»

Estratto decreto n. 719 del 17 novembre 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CEFIL, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse» 8 compresse e «500 mg compresse» 8 compresse, rilasciata alla società Novuspharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 02911880017, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione «250 mg compresse» 8 compresse, viene autorizzata la confezione «250 mg compresse» 12 compresse e in sostituzione della confezione da «500 mg compresse» 8 compresse, viene autorizzata la confezione «500 mg compresse» 12 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione e confezionamento sono effettuate dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Morelli n. 2, il controllo è effettuato dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante, 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028642041 (in base 10), 0VB2RT (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 12 marzo 1998, con la quale la ditta Novuspharma S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo cefetamet pivoxil cloridrato gode di tutela brevettuale;

«500 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028642054 (in base 10), 0VB2S6 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 12 marzo 1998, con la quale la ditta Novuspharma S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 3,6 comma 7, dichiara che il principio attivo cefetamet pivoxil cloridrato gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: cefetamet pivoxil cloridrato 2,50 mg;

eccipienti: acido citrico 200 mg - sodio stearil fumarato 15,0 mg - metilidrossipropilcellulosa 4,0 mg - etilcellulosa 4,0 mg - titanio biossido 3,2 mg - talco 3,20 mg - triacetina 1,60 mg;

ogni compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: cefetamet pivoxil cloridrato 500 mg;

eccipienti: acido citrico 400 mg - sodio stearil fumarato 30,0 mg - metilidrossipropilcellulosa 6,25 mg - etilcellulosa 6, 25 mg - titanio biossido 5,0 mg - talco 5,0 mg - triacetina 2,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Cefil» è indicato per il trattamento di infezioni causate da microrganismi sensibili ed in particolare: infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, sinusite, faringo-tonsillite); Infezioni delle basse vie respiratorie (tracheo-bronchite, bronchite, riacutizzazione di bronchite cronica, polmonite); Infezione delle vie urinarie non complicate e complicate (compresa la pielonefrite acute primaria); uretrite gonococcica acute nell'uomo.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, del decreto legislativo n. 539/l992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. n. 028642015 e A.I.C. n. 028642027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A10832

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, vista l'istanza del 7 luglio 1999 della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta tesa ad ottenere una proroga di due anni, a decorrere dalla vendemmia 1999, dell'autorizzazione alla spumantizzazione fuori zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa»; visto il parere favorevole della regione Campania sulla predetta istanza; ha espresso, nella riunione del 21 ottobre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa», approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1993 e successivamente modificato con decreto ministeriale 9 febbraio 1994, nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa»

Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa» è sostituito per intero dal testo seguente:

Per il solo tipo spumantizzato in autoclave è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni 8 a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa», che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo.

99A10815

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, vista l'istanza del 29 settembre 1999 del Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena tesa ad ottenere l'utilizzo anche del tappo a vite per il confezionamento in bottiglie della capacità di litri 0,750 del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce»; visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla predetta istanza; ha espresso, nella riunione del 21 ottobre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce», approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce».

L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce » è sostituito per intero dal testo seguente:

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco salamino di Santa Croce», tipologia frizzante, deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500.

99A10816

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 4260, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Elettrica Arnad-Issogne Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Arnad (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Cretier, in data 17 settembre 1922, iscritta al n. 167 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4260, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Edificatrice Jole Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Gressan (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Guido Marcoz, in data 21 novembre 1974, iscritta al n. 1404 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4260, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società Edelweiss Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede legale in Pont-Saint-Martin (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Alessandro Favre, in data 16 settembre 1972, iscritta al n. 1177 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4261, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, della società cooperativa Stalla sociale di Gressan a r.l., con sede legale in Gressan (Aosta), frazione Fromentière, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Stellatelli, in data 24 maggio 1972, iscritta al n. 1160 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Pierpaolo Imperial di Aosta.

Con deliberazione n. 4259, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale, via Antica Zecca a r.l., con sede legale in Aosta, via Antica Zecca n. 20, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 9 aprile 1984, iscritta al n. 3467 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Carlo Distasi di Aosta.

Con deliberazione n. 4262, in data 29 novembre 1999, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Scuola sci Punta Tzan Torgnon a r.l., in liquidazione, con sede legale in Torgnon (Aosta), frazione Capoluogo, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Sebastiani, in data 18 settembre 1986, iscritta al n. 4629 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Marco Agostinelli di Aosta.

99A10946

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Sangemini»

Con determinazione dirigenziale del 17 novembre 1999, n. 8762 la Società per azioni delle acque minerali e termali, con sede in Roma, via Parigi n. 11, codice fiscale 04346191002 - è stata autorizzata ad utilizzare per la miscela dell'acqua minerale naturale «Sangemini», imbottigliata presso lo stabilimento ubicato in San Gemini (Terni), via Tiberina n. 1, l'acqua emunta dai pozzi T6 e T7, già riconosciuti quali emergenze di acqua minerale naturale Sangemini.

99A10945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 dicembre 1999 del Ministero del commercio con l'estero riguardante: «Semplificazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di oro greggio di cui all'art. 28 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, recante disposizioni in materia valutaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti modificazioni:

alla pag. 12, alla lettera *c)* dell'art. 1, dove è scritto: «... che decorrono dalla *scadenza* dell'istanza.», leggasi: «... che decorrono dalla *data* dell'istanza.»;

alla pag. 13, nell'allegato 2, nell'ultimo periodo, dove è scritto: «... per i *prossimo* dodici mesi, in Kg ...», leggasi: «... per i *prossimi* dodici mesi, in Kg ...».

99A10941

Comunicato relativo al decreto 10 settembre 1999, n. 465, del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardante: «Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto capoverso, alla 4ª riga, dove è scritto: «... per le politiche agricole, possa ai sensi dell'articolo 53, ...», leggasi: «... per le politiche agricole, possa *provvedere* ai sensi dell'articolo 53, ...».

99A10940

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.